

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il Personale scolastico

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle d'Aosta

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento

All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

e, pc.

Al Direttore centrale per le Politiche dell'Immigrazione
e dell'Asilo
Ministero dell'Interno
Roma

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per l'Istruzione

Al Capo Dipartimento per la Programmazione

SEDE

Oggetto: *Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2010 - Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.*

L'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge n. 94/2009, ha stabilito che *“Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

Con decreto del 4 giugno 2010, il Ministero dell'Interno, di concerto con questo Ministero, ha definito le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana (**allegato 1**). Il decreto contiene disposizioni su: modalità di svolgimento del test di lingua italiana (ART. 3); modalità ulteriori per l'accertamento della lingua italiana (ART. 4); verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (ART. 5), ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione (ART. 6).

Questo Ministero ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno l'*Accordo Quadro* 11 novembre 2010 di cui all' **allegato 2** per disciplinare la fase di prima applicazione del citato decreto. Con l'*Accordo* sono state definite modalità condivise di intervento per valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti in applicazione della procedura prevista dalla norma in oggetto.

In particolare, è stato condiviso un *piano integrato di interventi* (ART. 2) volti, da un lato, ad assicurare le attività necessarie per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana e, dall'altro, ad agevolare l'acquisizione dei livelli di istruzione per l'orientamento civico. Sono stati definiti, altresì, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per lo svolgimento del test (ARTT. 4 E 5) nonché gli impegni di questo Ministero (ART. 8) e del Ministero dell'Interno (ART. 9).

L'*Accordo* prevede, inoltre, la stipula di un protocollo d'intesa tra le Prefetture e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competenti allo scopo di regolare i rapporti reciproci e le modalità di attuazione dello svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti (ART. 4, COMMA 1). A tal fine, è stato predisposto, d'intesa con il Ministero dell'Interno, lo schema di protocollo di cui all'**allegato 3**, che può essere integrato dalle SS.LL. di concerto con i Prefetti interessati.

Si precisa che, a fronte di motivate necessità, possono essere individuate, ai sensi del citato Accordo Quadro, quali ulteriori sedi per lo svolgimento del test anche le Istituzioni scolastiche ove funzionano corsi serali.

Si fa presente che, con nota circolare n. 7589 del 16 novembre u.s. (**allegato 5**), il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni relative alla procedura per la presentazione della domanda da parte dello straniero e per lo svolgimento del test.

Infine, si segnala che l'articolo 4 del citato decreto 4 giugno 2010 dispone i casi nei quali lo straniero non è tenuto allo svolgimento del test. Si precisa inoltre che, fino alla completa attuazione di quanto previsto all'articolo 64, comma 4, lett. f), della legge n.133/08, non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che, a conclusione di un corso di lingua italiana svolto presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti o dei corsi serali, ha conseguito l'attestazione del raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. Analogamente, è esonerato dallo svolgimento del test lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso le citate istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, fermo restando quanto previsto dal CCNL Scuola 2006/2009 in materia di contrattazione integrativa di istituto, nell'**allegato 4**, sono contenuti gli standard di costo per ciascuna sessione di svolgimento del test, determinati di concerto con il Ministero dell'Interno a valere sulle risorse rese disponibili allo scopo dal Medesimo.

Con l'occasione, si precisa che, a fronte di motivate necessità e d'intesa con le Prefetture territorialmente competenti, è possibile istituire sessioni per lo svolgimento del test anche per un

numero di stranieri diverso da quello indicato nell'allegato 4, che comunque non può essere inferiore a trenta.

Per ogni necessità di chiarimento e approfondimento, le SS.LL. potranno rivolgersi all'Ufficio IV della Direzione generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il direttore generale
Luciano Chiappetta

Allegati

Allegato 1 DECRETO Ministero dell'Interno 4 giugno 2010 Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009

Allegato 2 Accordo Quadro 11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione

Allegato 3 Schema di protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione

Allegato 4 Standard di costo

Allegato 5 Nota n. 7598 del 16 novembre 2010 del Ministero dell'Interno – Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.